

Bruxelles, 17 aprile 2026  
(OR. en)

7985/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2026/0073 (NLE)

---

---

MAR 49  
OMI 17  
ENV 316

## NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	7589/26
n. doc. Comm.:	7530/26
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nell'84 <sup>a</sup> sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino in merito all'adozione di modifiche della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL) e nella 111 <sup>a</sup> sessione del comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974, del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 (codice HSC del 1994), del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 (codice HSC del 2000), del codice internazionale sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e alle petroliere del 2011 (codice ESP del 2011), del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio (codice LSA) e del protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (protocollo sulla linea di massimo carico del 1988) - Adozione

---

## I. INTRODUZIONE

1. Il 19 marzo 2026 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto.

2. La proposta riguarda la definizione della posizione dell'Unione da adottare nell'84<sup>a</sup> sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC 84) e nella 111<sup>a</sup> sessione del comitato per la sicurezza marittima (MSC 111) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in merito all'adozione di modifiche concernenti:
- a) l'allegato VI, regole 13 e 14 e appendice VII, della convenzione MARPOL per quanto riguarda la designazione dell'Atlantico nord-orientale come nuova zona di controllo delle emissioni (ECA);
  - b) l'allegato VI, regole 20, 25, 27 e 28, della convenzione MARPOL per quanto riguarda l'accessibilità della banca dati dell'IMO sul consumo di combustibile delle navi (IMO DCS) e la clausola di revisione della misura a breve termine di riduzione dei gas a effetto serra;
  - c) i capitoli IV e V e l'appendice (Certificati) della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974;
  - d) il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 (codice HSC del 1994);
  - e) il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 (codice HSC del 2000);
  - f) il codice internazionale sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e alle petroliere del 2011 (codice ESP del 2011);
  - g) il codice internazionale per i dispositivi di salvataggio (codice LSA); e
  - h) l'allegato B del protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (protocollo sulla linea di massimo carico del 1988).

3. Tali strumenti, che dovrebbero essere adottati nella MEPC 84 e nella MSC 111, sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, sul regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, sulla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, sul regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, sulla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> e sulla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>.
4. Gli strumenti sono in linea con gli obiettivi dell'Unione di migliorare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente marino e la salute umana.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/802/oj>).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj>).

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj>).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj>).

<sup>5</sup> Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/45/oj>).

<sup>6</sup> Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/59/oj>).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/530/oj>).

<sup>8</sup> Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj>).

## **II. LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO**

5. Il gruppo "Trasporti marittimi" ha esaminato la proposta per la prima volta il 18 marzo, sulla base di una copia preliminare informale della proposta della Commissione, e una seconda volta il 27 marzo. Le delegazioni hanno accettato la proposta di compromesso della presidenza presentata durante l'ultima riunione.
6. Il gruppo "Trasporti marittimi" ha convenuto di adeguare la proposta, per quanto pertinente, a precedenti decisioni del Consiglio analoghe, ivi comprese salvaguardie relativamente alla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e all'esercizio della competenza mediante l'adozione della decisione del Consiglio in oggetto.
7. La Commissione ha espresso timori su alcune modifiche apportate alla sua proposta iniziale e ha annunciato l'intenzione di formulare una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Comitato dei rappresentanti permanenti.
8. In seguito all'accordo raggiunto in sede di gruppo, il testo del progetto di decisione del Consiglio è stato messo a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio.

## **III. CONCLUSIONE**

9. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a esaminare e approvare il progetto di decisione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento ST 7890/26, e a trasmetterlo al Consiglio in vista della sua adozione in una sessione futura.
10. Il Parlamento europeo sarà informato dell'adozione conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.